

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

Il presente statuto disciplina l'attività dell' ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE (in acronimo ACU- Onlus), costituita in data 27 febbraio 1984 con la denominazione Associazione Italiana Agricoltura Alimentazione Salute Difesa Consumatori Agrisalus, con rogito per notar Fernando de Paola da Roma e con le modificazioni introdotte dalle successive assemblee.

ART.2 SEDE

L'ACU ha sede legale in Roma e la sede potrà essere trasferita altrove per semplice decisione della presidenza.

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

L'ACU, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti, con divieto di svolgere attività diverse.

In particolare, l'attività dell'associazione è diretta ad arrecare benefici a quei consumatori ed utenti che si trovano in situazioni di svantaggio in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'ACU fonda la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà sociale, tutela ambientale, qualità della vita, consumo consapevole, prevenzione dell'usura, condannando quelle attività che s'ispirano e/o praticano la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione.

L'ACU si propone di tutelare e rappresentare i diritti civili dei consumatori e degli utenti, in particolare di quelli svantaggiati, riconosciuti e sanciti dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers International, dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano, dalle regioni d'Italia, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi, in particolare, riconosce come fondamentali diritti civili dei consumatori e degli utenti:

- Il diritto alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica;
- il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- il diritto a ricevere un'informazione adeguata e una pubblicità corretta;
- il diritto a ricevere un'adeguata educazione al consumo;
- il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
- il diritto di essere rappresentati;
- il diritto ad un equo ristoro dei danni subiti;
- il diritto ad un ambiente sano
- il diritto alla tutela economica e del risparmio;
- il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

ART. 4 ATTIVITA'

Per realizzare il proprio oggetto sociale l'associazione potrà porre in essere le seguenti attività (elencate con finalità esemplificativa e non esaustiva):

- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile ed etico in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, tempo libero, ecc.);
- favorire l'accesso alla giustizia da parte di quei consumatori e utenti particolarmente svantaggiati;
- promuovere iniziative per la prevenzione del fenomeno dell'usura, attraverso forme di tutela e di assistenza delle vittime e attraverso iniziative di formazione alla collettività, nonché attraverso la promozione e/o partecipazione ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità;
- promuovere e realizzare la formazione, l'aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere direttamente corsi scolastici, universitari e post-universitari sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale, tecnica e di collaborazione con paesi esteri ed in particolare con le Comunità dei paesi in via di sviluppo, nello spirito della solidarietà che accomuna l'impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;
- promuovere interventi per il controllo della qualità dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale e devono essere pubblicizzati attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli, convenzioni, eccetera, con altre associazioni di consumatori, con enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati, eccetera, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere interventi per il controllo della conformità a legge e a principi etici, della pubblicità commerciale;
- promuovere strutture stabili per l'assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti, in particolare a quelli svantaggiati, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere l'attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, libri e strumenti vari per l'informazione e la formazione, su supporti cartacei o informatici e telematici, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni tra associazioni per favorire una migliore realizzazione di quanto sopra;
- promuovere l'evoluzione della legislazione sopranazionale, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti, in sintonia con i principi espressi nel presente statuto.

Per il miglior funzionamento d'alcuni settori dell'associazione, potranno essere approvate, con deliberazione della Conferenza dei presidenti, delle Direttive particolari.

ART. 5 FINANZIAMENTO

L'associazione provvede al proprio finanziamento con le quote annuali dei soci, con eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, previa accettazione da parte della Presidenza nazionale su preventiva valutazione della provenienza e della compatibilità con i fini dell'ACU, nonché con i proventi derivanti da iniziative promosse dall'associazione; in tal senso esiste anche l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività inerenti all'oggetto sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 UTILI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 7 RENDICONTO ANNUALE

L'attività dell'associazione è valutata su base triennale. L'anno finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, è approvato dalla Conferenza dei Presidenti un rendiconto economico e finanziario con le entrate e le spese con relative imputazioni, riferite all'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente.

ART. 8 SISTEMA FEDERALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'ACU si collega con altre associazioni e comitati attraverso un sistema federale, disciplinato dal presente statuto.

L'ACU si articola sul territorio nazionale in sedi comunali, provinciali e regionali, le quali sono tutte soggette al presente statuto. Le sedi locali si denominano "ACU – Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – sede di ..." seguito dal nome della località, mentre la sede legale dell'associazione assume la denominazione di "Sede Nazionale". Se la sede locale è l'unica presente nella regione, essa assume la denominazione della regione. Le sedi locali, qualora ricorrano le condizioni, possono affiancare alla denominazione in lingua italiana la denominazione corrispondente in una delle lingue indicate dalla L. n. 482/99 ovvero varianti locali di queste. Se nella regione sono presenti più sedi locali, l'attribuzione della sede regionale sarà decisa dalle stesse e ratificata dalla presidenza nazionale ovvero, solo in caso di disaccordo tra le sedi locali, la sede regionale sarà designata dalla presidenza nazionale.

Con apposita Direttiva particolare, potrà essere disciplinata anche l'apertura di sedi fuori dei confini nazionali.

ART. 9 SEDI LOCALI

Le sedi locali – comunali, provinciali e regionali – sono dotate di autonomia operativa e gestionale secondo le competenze loro attribuite dal presente statuto, e ove occorresse, da apposita Direttiva particolare.

Le sedi regionali possono essere autonome giuridicamente ed amministrativamente e quindi federate, nel rispetto delle leggi vigenti, in particolare di quelle sulle Onlus, del presente statuto e, ove occorresse, da apposita Direttiva particolare e rispondono direttamente e pienamente di ogni obbligazione da esse assunta.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, è approvato un rendiconto economico e finanziario con le entrate e le spese con relative imputazioni, riferito all'attività svolta dalla sede regionale nell'anno precedente.

ART.10. COMPETENZE E RAPPRESENTANZA

Le sedi locali hanno competenza su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali, provinciali o nei deliberati comunali sulla tutela dei diritti civili dei consumatori e degli utenti nonché su quelle relative ad un'espressa richiesta d'intervento a loro direttamente formulata da un consumatore o utente, particolarmente svantaggiato, residente nel comune/provincia/regione di riferimento.

Le sedi locali hanno l'obbligo di coordinarsi con le altre sedi eventualmente esistenti nella stessa regione e con la Sede regionale, fermo restando la rappresentatività dell'associazione attribuita a quest'ultima.

Nell'ambito di tale competenza, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizi attivi o passivi, spetta al Presidente regionale.

ART. 11 SEDE NAZIONALE COMPETENTE

La Sede Nazionale ha competenza su tutto quanto non rimesso alla competenza delle sedi locali, ferma restando la facoltà di intervento sulle materie di competenza delle sedi locali in sostegno delle stesse o in loro sostituzione, in caso di inattività. Sono comunque competenza esclusiva della sede nazionale i rapporti e le relazioni internazionali, la tutela del nome, dell'onore, del simbolo, e dell'immagine dell'ACU – Associazione Consumatori Utenti, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Le sedi locali hanno l'obbligo di coordinarsi con la Sede nazionale, ogni qual volta il loro intervento implichi assunzione di iniziative, anche non pubbliche, riferibili direttamente o indirettamente ad istituzioni, enti, organizzazioni e, comunque, soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi, non regionali e/o, comunque, produca effetti al di fuori del territorio regionale. Eguale obbligo ha la sede nazionale quando il suo intervento sia esclusivamente riferibile al territorio di una sede locale.

ART. 12 SOCI ORDINARI E FEDERATI

Le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e il presente statuto, possono diventare soci ordinari dell'ACU – Associazione Consumatori Utenti, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Le associazioni e i comitati, nazionali o locali, che

- a) condividono le finalità dell'associazione e il presente statuto;
- b) dichiarano la volontà di realizzare il proprio oggetto sociale tutelando i diritti civili dei consumatori e degli utenti;
- c) si dotano di atti costitutivi o statuti conformi alle disposizioni di legge sulle Onlus;
- d) prevedono nei loro atti costitutivi o statuti la presenza di almeno un rappresentante dell'ACU, nel loro massimo organo direttivo;

possono diventare soci federati dell'ACU – Associazione Consumatori utenti – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

I rappresentanti della persona giuridica – socio ordinario – e del socio federato, fanno parte dell'assemblea dei soci con pienezza di diritti ma hanno diritto ad un solo voto qualunque siano le loro dimensioni.

Ferme restando le previsioni di cui al successivo articolo 13 n. 4, la durata d'iscrizione all'associazione è a tempo indeterminato con l'obbligo di versare annualmente una quota di

contributo associativo. E' espressamente esclusa qualunque forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 13 ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La richiesta per diventare socio ordinario si considera accolta con il rilascio della tessera da parte di una qualunque sede locale o della sede nazionale, cui è possibile domandare l'iscrizione. Rimane comunque ferma la facoltà della Presidenza nazionale di revocare l'iscrizione, con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla comunicazione alla sede nazionale del rilascio della tessera. La mancanza di tale comunicazione non fa acquisire al socio i diritti e le facoltà corrispondenti.

La richiesta per diventare socio federato deve essere sempre presentata alla sede nazionale e dovrà essere espressamente accettata alla Conferenza dei presidenti.

In ogni caso, potrà essere accettata la domanda per alcuna categoria di soci se non dopo il versamento della quota contributiva determinata annualmente dalla Presidenza nazionale.

La qualifica di socio, ordinario o federale, si perde per dimissioni, per comportamenti contrari alle finalità dell'associazione, per gravi inadempienze statutarie, per prolungata morosità e, per i soli soci federati, a seguito della perdita della conformità degli statuti o atti costitutivi alle disposizioni di legge sulle Onlus. Il relativo provvedimento è assunto dalla Conferenza dei Presidenti su proposta della Presidenza nazionale. Le dimissioni da socio non esimono dagli obblighi finanziari per l'anno in corso e per gli anni precedenti.

ART. 14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ACU – Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale:

- l'assemblea generale dei soci;
- le assemblee locali dei soci;
- la Conferenza dei Presidenti;
- la Presidenza Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono assunte a titolo volontario e gratuito, salvo un rimborso delle spese che sarà determinato nel rispetto delle leggi di riferimento dell'associazione e delle eventuali Direttive particolari sul funzionamento degli organi.

Art.15 L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci si svolge, in sede ordinaria ogni tre anni per deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei membri componenti la Presidenza nazionale e sua elezione;
- elezioni del collegio dei Probiviri;
- direttive per l'attività pluriennale dell'associazione.

L'assemblea generale dei soci si svolge in sede straordinaria ogni qual volta ve ne sia la necessità, per deliberare sulle seguenti materie:

- modifiche ed aggiunte allo statuto;
- scioglimento dell'associazione e sua liquidazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea generale tutti i soci – ordinari e federati – iscritti all'associazione da almeno 150 giorni e in regola col pagamento delle quote di contributo associativo.

L'assemblea generale, ordinaria e straordinaria, è convocata dalla Presidenza di sua iniziativa o quando ne riceva richiesta scritta da almeno un decimo dei soci iscritti all'associazione da almeno 150 giorni.

La convocazione è effettuata mediante avviso da affiggere nelle sedi dell'associazione. L'avviso è inviato ai presidenti regionali e ai legali rappresentanti dei soci federati, con raccomandata a.r. spedita entro i trenta giorni precedenti la data in cui l'assemblea avrà luogo. I presidenti regionali curano l'affissione dell'avviso, non appena ricevuto. L'avviso dovrà essere altresì pubblicato, in forma sintetica, sulla principale pubblicazione periodica dell'associazione o, in mancanza, dovrà essere diffuso in un comunicato stampa alle principali agenzie, entro i sette giorni precedenti la data in cui l'assemblea avrà luogo.

Le assemblee sono legalmente costituite e deliberano validamente quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Per la partecipazione alle assemblee ordinarie dei soci è ammesso il voto per corrispondenza che sarà disciplinato con apposita Direttiva Particolare.

ART.16 LE ASSEMBLEE LOCALI

Le assemblee locali sono comunali, provinciali e regionali o delle province autonome. Possono parteciparvi tutti i soci delle sedi locali presenti nella regione o nelle province autonome, purchè in regola con il pagamento delle quote di contributo associativo.

L'assemblea regionale si svolge ogni qual volta ve ne sia la necessità ma almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, per deliberare sulle seguenti materie:

- approvazione del rendiconto economico finanziario con le entrate e le spese con relative imputazioni, relativo all'attività della sede regionale nell'anno precedente;
- direttive per l'attività regionale dell'associazione;
- regolamento della sede regionale e della Presidenza, compatibile col presente statuto;
- attribuzione della sede provinciale in caso di più sedi nella stessa provincia.

Le assemblee provinciali e comunali si svolgono ogni qual volta ve ne sia la necessità per deliberare su materie di competenza della sede locale.

Ogni tre anni, poi, le assemblee locali provvedono all'elezione del Presidente comunale, provinciale o regionale, e di una Presidenza comunale, provinciale o regionale, previa determinazione del numero dei loro componenti. La presidenza regionale è composta da non meno di cinque membri e da non più di quindici, quelle comunali e provinciali da non meno di tre a non più di sette membri.

Le assemblee locali sono convocate a cura dei loro Presidenti su loro iniziativa, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti della Presidenza, ovvero di almeno un decimo dei soci, ovvero dal presidente nazionale nei casi di cui all'art. 19, comma 1 punto settimo, con avviso scritto e con le formalità ritenute più idonee ad assicurare la conoscibilità della convocazione da parte di tutti i soci e per favorire la loro partecipazione. Copia delle convocazioni delle assemblee locali e dei successivi deliberati, dovranno essere inviate, senza ritardo, alla sede nazionale, controfirmate, per autentica, dal presidente regionale.

Le assemblee, come convocate secondo le modalità sopra indicate, dovranno svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione.

Le assemblee locali sono presiedute dai loro presidenti e sono legalmente costituite, deliberando validamente, quando siano presenti, i prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Per la partecipazione alle assemblee locali è ammesso il voto per corrispondenza che sarà disciplinato con l'apposita Direttiva particolare prevista all'art. 15, ultimo comma.

ART. 17 LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente nazionale, dai Presidenti regionali e dalle province autonome, eletti a norma dell'articolo precedente, nonché dai legali rappresentanti di tutti i soci federati a condizione che essi siano stati democraticamente eletti a norma dei rispettivi statuti o atti fondamentali.

Essa si riunisce ogni volta che sia necessario ma almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, per deliberare sulle seguenti materie:

- approvazioni del rendiconto economico finanziario relativo all'attività della sede nazionale nell'anno precedente;
- verifica della regolarità dei rendiconti presentati dalle sedi regionali e da tutti i soci federati e dei relativi deliberati d'approvazione, nonché del rendiconto economico finanziario dell'intera ACU – Associazione Consumatori Utenti – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, risultante dalla loro unione con quello della sede nazionale;
- determinazione della misura di eventuali rimborsi spese per le cariche sociali;
- verifica della conformità allo statuto e all'oggetto sociale dell'ACU, dell'attività delle sedi locali e di tutti i soci federati;
- indicazioni sull'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive pluriennali approvate dall'Assemblea Generale;
- approvazione delle Direttive particolari previste nel presente statuto che disciplinano il miglior funzionamento di alcuni settori dell'associazione;
- deliberazione sulle domande di iscrizione dei nuovi soci federati;
- assunzione dei provvedimenti più opportuni, su proposta della Presidenza, per i casi di incompatibilità previsti dallo statuto;
- deliberazione, su proposta, della presidenza, della perdita della qualità di socio ordinario o federato per coloro i quali assumono comportamenti ritenuti contrari alle finalità dell'associazione, o comportanti gravi inadempienze statutarie ovvero per coloro che si rendono responsabili di una prolungata morosità.

La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente nazionale, di sua iniziativa, o di almeno un terzo dei componenti della Presidenza, ovvero di almeno due terzi dei membri della Conferenza stessa.

Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto inoltrato, con il mezzo più opportuno a provarne l'invio (fax, posta elettronica, eccetera), almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi urgenti, la convocazione può essere eseguita con telegramma o posta elettronica certificata e il termine si riduce a tre giorni.

La Conferenza dei Presidenti, come convocata secondo le modalità sopra indicate, dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione.

ART. 18 LA PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza nazionale è composta da non meno di cinque e non più di quindici membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti la Presidenza, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione. Il Presidente nazionale rappresenta la figura essenziale. La partecipazione del presidente è indispensabile per la validità delle riunioni della Presidenza. Il Presidente è eletto dalla Presidenza, tra i propri membri. Il funzionamento della Presidenza può essere disciplinato da apposita Direttiva particolare.

ART. 19 COMPETENZE E POTERI

La Presidenza nazionale rappresenta e dirige l'associazione; è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea generale o alla Conferenza dei presidenti e pertanto essa, esemplificativamente e non esaustivamente:

- elegge, al proprio interno, il Presidente nazionale;
- esegue ed interpreta le direttive dell'Assemblea generale dei soci e le indicazioni della conferenza dei Presidenti;
- attua le Direttive particolari ed esprime le posizioni ufficiali dell'Associazione;
- instaura e mantiene i rapporti e le relazioni internazionali;
- delibera sull'iscrizione dei nuovi soci, ordinari e federati, nazionali o locali;
- determina la quota di contribuzione annuale relativa all'iscrizione come socio ordinario e come socio federato, determinando le percentuali destinate alla sede nazionale;
- su proposta della Conferenza dei Presidenti, adotta i provvedimenti reputati più opportuni per rendere l'attività delle sedi locali conformi allo statuto e all'oggetto sociale dell'ACU, arrivando alla possibilità di sciogliere gli organi locali, commissariandoli temporaneamente, fino alla convocazione dell'assemblea locale dei soci;
- propone alla Conferenza dei Presidenti, i provvedimenti a carico dei soci i cui comportamenti siano ritenuti contrari alla finalità dell'associazione, o comportino gravi inadempienze statutarie, ovvero a carico dei soci che si rendano responsabili di una prolungata morosità;
- delibera su tutte le operazioni inerenti allo scopo sociale ed autorizza gli impegni di spesa relativi e le stipulazioni occorrenti;
- ratifica l'attribuzione della sede regionale in caso di presenza di più sedi locali nella stessa regione, o designa la sede regionale in caso di disaccordo tra le sedi locali;
- designa i rappresentanti di ACU – Onlus all'interno degli organi dei soci federati, nazionali o locali;
- delibera su azioni di interesse nazionale amministrative e giudiziarie o di competenza di giurisdizioni speciali, in qualunque grado di giurisdizione, anche in sede di revocazione e cassazione; può compromettere in arbitri o conciliare o transigere; nomina e revoca procuratori generali, speciali ed alle liti;
- assume lavoratori dipendenti ed autonomi e designa consulenti nel numero e con le mansioni necessarie per realizzare le specifiche esigenze dell'associazione;
- accetta lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali, previa valutazione della loro provenienza e della compatibilità con i fini dell'ACU;
- rileva e contesta i casi di incompatibilità; adotta i provvedimenti temporanei in caso di mancato esercizio dell'opzione e propone alla Conferenza dei Presidenti l'adozione dei provvedimenti definitivi più opportuni;
- compie, in genere, ogni atto richiesto per lo svolgimento dell'attività sociale.

In caso di particolare necessità ed urgenza, la Presidenza può adottare deliberati su materie di competenza della Conferenza dei Presidenti, a condizione di convocare appena possibile la Conferenza, per la ratifica del provvedimento adottato.

Qualora, in caso di dimissioni o per qualunque altra ragione, venisse meno la presenza di uno dei suoi componenti, la Presidenza può, tra i soci dell'associazione, cooptare un nuovo membro che rimarrà regolarmente in carica fino alla prima Assemblea dei soci utile per la ratifica della nomina ovvero per la sostituzione con altro socio.

In relazione all'argomento all'ordine del giorno, il Presidente nazionale può invitare ad assistere alle riunioni, o a parte di esse, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altri terzi estranei.

La presidenza nazionale è convocata dal Presidente nazionale, di sua iniziativa, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti della Presidenza.

Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto inoltrato, con il mezzo più opportuno a provarne l'invio (fax, posta elettronica, eccetera), almeno sette giorni prima. Nei casi urgenti, la convocazione può essere eseguita con telegramma o posta elettronica certificata e il termine si riduce a 48 ore.

La Presidenza nazionale, come convocata secondo le modalità sopra indicate, dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione.

ART. 20 FACOLTA'

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale la Presidenza ha facoltà di:

- istituire degli uffici di presidenza determinandone le competenze, i poteri, i componenti e i responsabili;
- delegare gli opportuni poteri ed anche la firma sociale, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri ed a persone non facenti parte della Presidenza;
- istituire un Comitato Scientifico ovvero altri Comitati su temi particolari, determinandone la composizione ed i compiti;
- editare una pubblicazione periodica destinata alla diffusione interna.

ART. 21 IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'intera associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi di interesse nazionale. Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea generale dei soci, la Conferenza dei Presidenti e la Presidenza Nazionale. In ciascuno degli organismi ai quali partecipa, in caso di parità di votanti, il suo voto vale doppio.

In caso di particolare necessità ed urgenza, il Presidente può adottare iniziative su materie di competenza della Presidenza, a Condizione di convocare appena possibile la Presidenza stessa, per la ratifica del provvedimento adottato.

ART. 22 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea generale dei soci, che designa, tra di loro, anche il presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- dare alla Conferenza dei Presidenti, quando richiesto, il parere sui provvedimenti da adottare nei confronti dei soci;

- comporre amichevolmente tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e l'Associazione e tra i soci tra di loro, per quanto attiene ai problemi associativi;
- fornire pareri su interpretazioni dubbie del presente statuto;
- dare alla Presidenza, quando richiesto, il parere sulla nomina di membri del Comitato Scientifico.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce su convocazione del suo presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o ritenga apparentemente fondata una richiesta di un socio. Il Collegio dei Proviviri si riunisce e delibera omessa ogni formalità non necessaria per salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Il collegio dei Proviviri emette decisioni scritte e congruamente motivate; esse non saranno vincolanti, ma avranno un alto valore morale. Qualora la parte interessata non intenda adeguarsi alla pronuncia dei proviviri, la questione sarà sottoposta all'esame della Conferenza dei presidenti, nella prima riunione utile, che emetterà una decisione definitiva il cui mancato rispetto costituirà una grave inadempienza statutaria.

ART. 23 INCOMPATIBILITA'

Le funzioni di Presidente, di Legale rappresentante di socio federato, di membro del Collegio dei Proviviri e comunque le cariche sociali previste dal presente statuto, sono incompatibili con funzioni dirigenziali di imprese private o pubbliche, con l'incarico di parlamentare, di consigliere comunale, provinciale, regionale, di sindaco e di assessore.

L'incompatibilità viene rilevata dalla Presidenza e contestata all'interessato per l'esercizio della facoltà di opzione.

In caso di mancata opzione entro il termine assegnato, la Presidenza adotta i provvedimenti temporanei necessari e propone alla Conferenza dei Presidenti, nella prima riunione utile, l'adozione di provvedimenti definitivi.

ART. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria a norma del presente statuto. In tal caso, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo eventualmente previsti dallo statuto o dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.